



COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
Provincia di Siena

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con del. C.C. 65 del 13/05/1994
Modificato con del. C.C. n. 14 del 11/02/2009
Sostituito con del. C.C. n. 8 del 24/01/2017
Modificato con del C.C. n. 41 del 30/04/2018

INDICE

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Riferimenti Normativi

Art. 2 – Oggetto e definizioni

Art. 3 – Competenze

Art. 4 – Responsabilità

Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Feretri e trasporti

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro

Art. 8 – Verifica e chiusura dei feretri

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

Art. 10 – Funerale in favore di persone in stato di bisogno

Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

Art. 12 – Trasferimenti e trasporti funebri

Art. 13 – Trasferimenti e trasporti di salme all'interno della regione Toscana

Art. 14 – Trasferimenti e trasporti di cadaveri all'interno della regione Toscana

Art. 15 – Trasferimenti e trasporto di cadaveri all'estero e dall'estero

Art. 16 – Trasporto di ceneri e resti mortali

Art. 17 – Trasporti gratuiti

Art. 18 – Riti religiosi

Capo III - Cimiteri

Art. 19 – Elenco Cimiteri

Art. 20 – Disposizioni generali e vigilanza

Art. 21 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo IV - Pianificazione

Art. 22 – Piano Regolatore Cimiteriale

Capo V - Inumazione e tumulazione

Art. 23– Disposizioni generali

Art. 24– Inumazione

Art. 25 – Tumulazione

Capo VI - Cremazione

Art. 26 – Disposizioni generali

Art. 27 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 28 – Diverse destinazioni delle ceneri

Art. 29– Inumazione dell'urna cineraria

Art. 30 – Soggetto affidatario dell'urna cineraria

Art. 31 – Procedura per l'affidamento

Art. 32 – Dispersione delle ceneri

Art. 33 – Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 34 – Procedura per la dispersione

Art. 35 – Registri per la cremazione

Art. 36 – Senso comunitario della morte

Capo VII - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 37 – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 38 – Esumazioni ordinarie

Art. 39 – Esumazioni ordinarie di salme non mineralizzate

Art. 40 – Esumazioni straordinarie

Art. 41 – Limiti temporali delle esumazioni straordinarie

Art. 42 – Estumulazioni ordinarie

Art. 43 – Estumulazioni straordinarie

Art. 44 – Norme particolari per le estumulazioni straordinarie

Art. 45 – Resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Art. 46 – Divieto di riduzione di salme esumate od estumulate

Capo VIII - Ossario comune

Art. 47– Ossario comune

Art. 48 – Oggetti da recuperare

Art. 49 – Disponibilità dei materiali

Capo IX - Polizia dei cimiteri

Art. 50 – Orario

Art. 51 – Disciplina dell'ingresso

Art. 52 – Divieti speciali

Art. 53 – Riti funebri

Art. 54 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

Art. 55 – Fiori e piante ornamentali

Art. 56 – Rifiuti cimiteriali

Capo X - Concessioni

Art. 57 – Concessioni per sepolture private

Art. 58 – Durata delle Concessioni

Art. 59 – Modalità di concessione

Art. 60 – Uso delle sepolture private

Art. 61 – Manutenzione

Art. 62 – Termine di costruzione dell'opera

Art. 63 – Rinuncia a concessione a tempo determinato

Art. 64 – Rinuncia a concessione di aree da destinare alla realizzazione di cappelle gentilizie.

Art. 65 – Revoca

Art. 66 – Decadenza

Art. 67 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 68 – Estinzione

Art. 69 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 70 – Mappa

Art. 71 – Registro delle operazioni cimiteriali

Art. 72 – Schedario dei defunti

Art. 73 – Schedario delle concessioni

Capo XI - Disposizioni varie in ordine alle attività cimiteriali

Art. 74 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero

Art. 75 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e cappelle gentilizie

Art. 76 – Responsabilità e deposito cauzionale

Art. 77 – Recinzione aree e materiali di scavo

Art. 78 – Introduzione e deposito di materiali

Art. 79 – Orario di lavoro

Art. 80 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 81 – Vigilanza

Art. 82 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Art. 83 – Divieti

Capo XII - Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 84– Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 85 – Cautele

Art. 86 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1 Riferimenti normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie emanato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (*approvazione del regolamento di polizia mortuaria*), della circolare esplicativa n. 24 del Ministero della Sanità, del 24 giugno 1993, relativa al regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.p.r. 285/90, della circolare esplicativa n. 10 del Ministero della Sanità, del 31 luglio 1998, relativa al regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.p.r. 285/90, della legge 30 marzo 2001, n. 130 (*disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*), nonché della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (*riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti medicina legale e farmaceutica*) e ss.mm.ii., legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (*affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti*) modificata dalla **legge regionale 12 novembre 2013 n. 66** e legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (*Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri*) e ss.mm.ii..

Art.2 Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Costituiscono parte sostanziale del presente regolamento i provvedimenti di contenuto generale attuativi della presente normativa e adottati dagli organi comunali.

3. Tali provvedimenti sono costantemente collazionati al presente regolamento a cura dell'area affari generali, cui debbono pertanto venire trasmessi contestualmente alla approvazione e/o emanazione.

4. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) feretro il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) salma il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima del decorso del periodo di osservazione e dell'avvenuta visita necroscopica;
- c) cadavere la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.p.r. 285/1990;
- d) cappella gentilizia il manufatto per sepolture familiari, di Enti o collettività;
- e) resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- f) loculo un manufatto destinato ad accogliere il feretro;
- g) ossario un manufatto destinato ad accogliere i resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) cinerario o nicchia cineraria: un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni;
- i) inumazione la sepoltura della salma in terra, in campo comune;
- j) tumulazione la sepoltura della salma in loculo o tomba o ossario;
- k) esumazione l'operazione di recupero dei resti mortali da terra;
- l) estumulazione l'operazione di recupero dei resti mortali da tomba o loculo.

Art. 3

Competenze

1. I servizi inerenti la polizia mortuaria, nonché le attività relative alla gestione, alla manutenzione, all'ordine, alla vigilanza, alla custodia, all'ampliamento nonché alla realizzazione di ogni opera funzionale al servizio dei cimiteri possono essere effettuati attraverso una delle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta;
- b) in concessione a terzi.

2. In caso di gestione in amministrazione diretta, le competenze, le responsabilità e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono disciplinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, ai sensi degli articoli 50 e 89 del testo unico emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), fatte salve comunque le funzioni del Sindaco o suo funzionario incaricato quale ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale.

3. Per i servizi di polizia mortuaria eventualmente gestiti nelle forme di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo le competenze, le responsabilità e l'organizzazione sono stabilite dagli atti di concessione o dai contratti di servizio, fatte salve comunque le funzioni del Sindaco o suo funzionario incaricato quale ufficiale di governo od autorità sanitaria locale.

Art. 4

Responsabilità

1. Il responsabile dell'area tecnica lavori pubblici, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la fissazione delle relative tariffe è, alla stregua della normativa di riferimento, di competenza della Giunta comunale.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'articolo 52 del d.p.r. 285/1990 – compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali – è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e ss.mm.ii..

Capo II Feretri e trasporti

Art. 7 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Art. 8 Verifica e chiusura dei feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. 2. Nei casi previsti dalla legge, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, di seguito denominata "Azienda U.S.L." o il Dipartimento di prevenzione U.S.L., tramite personale all'uopo incaricato vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo articolo 10. 3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza dei feretri al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal d.p.r. 285/90 e in particolare:

a) per l'inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e i materiali dell'incassatura debbono essere, ove possibile, biodegradabili;
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a centimetri 2 e superiore a centimetri 3;
- qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali, ai sensi degli articoli 30 e 75 del d.p.r. 285/90, sussiste l'obbligo della duplice cassa (l'una di metallo e l'altra di legno massiccio), le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. I feretri di salme estumulate ai sensi del successivo articolo 44 comma 6, potranno essere inumati, anche se non rispondono alle indicazioni di cui ai punti precedenti.

b) per la tumulazione, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti;

c) per la cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno di spessore non inferiore a millimetri 25 laddove il trasporto si esegua entro i 100 chilometri dal comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla presente lettera b), in ogni altro caso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa con le caratteristiche di cui al precedente comma 1 lettera b).

3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse, prevista dall'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere dovrà essere posto nella cassa, trascorso il periodo di osservazione, avvolto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.
4. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del responsabile del servizio incaricato, per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della Azienda U.S.L. che riguardino il rivestimento totale del feretro con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a millimetri 0,660 o altra idonea sistemazione.
5. Qualora la salma provenga da altro comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata, sempre che la stessa non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla Azienda U.S.L. competente per comune di partenza con la specifica che, qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro e la salma sia destinata a sepoltura in terra, dovrà essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Nella inumazione e nell'incassatura l'impiego nel feretro di materiali biodegradabili diversi dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute.
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
9. I feretri in caso di trasporto fuori comune o all'estero dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste all'articolo 9 della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/1993.
10. In ogni trasporto sia da comune a comune sia da stato a stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del d.p.r. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

Art. 10

Funerale in favore di persone in stato di bisogno

1. Il Comune si fa carico della fornitura gratuita della cassa così come per tutte le altre spese inerenti il trasporto e l'inumazione esclusivamente in favore di salme di persone defunte che vivevano in solitudine assoluta o in stato di indigenza. E' considerato "indigente" il defunto il quale, quando era in vita, possedeva un reddito o faceva parte di un nucleo familiare con un ISEE in corso di validità, inferiore alla soglia di accesso previsto per il Reddito di Inclusione (o altri analoghi benefici economici di sostegno alla povertà previsti, anche per il futuro, dalla normativa nazionale).
2. Ai fini del conseguimento di tale servizio gratuito, il Comune deve accertare preliminarmente:
 - la presenza di soggetti tenuti, nell'ordine, a provvedere, a termini dell'art. 433 del codice civile, anche se non facenti parte del nucleo familiare del defunto, i quali, a loro volta, versino in condizioni di bisogno (indipendentemente dal fatto che essi abbiano mostrato disinteresse verso il defunto quando questi era in vita):
 - 1) coniuge;
 - 2) figli legittimi, legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
 - 3) genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti anche naturali; gli adottanti;
 - 4) i generi e le nuore;
 - 5) il suocero e la suocera;
 - 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali
 - la presenza di familiari che non rientrano nella linea di parentela contemplata dall'art. 433 del codice civile e che, indipendentemente dalla loro situazione economica, abbiano, altresì, espressamente manifestato nelle forme di legge disinteresse verso il defunto quando questi era in vita. Il disinteresse è desumibile anche dall'assenza in maniera univoca, permanente e non

contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere al pagamento delle spese occorrenti entro tre giorni dal decesso.

3. La domanda comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del medesimo richiedente, nella quale dovrà essere indicante:
 - che il defunto vive da solo e non ha nessun familiare o persona conoscente che sia in grado di provvedervi.
oppure
 - che i componenti del nucleo familiare del defunto non sono in grado di provvedere, versando in stato di indigenza.
oppure
 - che non vi sono eredi o comunque familiari tenuti ai sensi dell'art. 433 del codice civile a provvedervi.
oppure
 - che gli eredi o i familiari, seppur tenuti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, non sono in grado di provvedervi, versando anch'essi in stato di indigenza.
4. La domanda, una volta sottoscritta, deve essere inoltrata direttamente all'ufficio servizi sociali del Comune e correlata di "relazione sociale" all'interno della quale è contenuta l'istruttoria in ordine alla composizione e situazione economico sociale del nucleo familiare del defunto rilasciata dall'assistente sociale competente per territorio. La presenza della "relazione sociale" costituisce condizione di procedibilità della domanda stessa.
5. L'Amministrazione Comunale avvierà i necessari provvedimenti di accertamento al fine di verificare l'esattezza di quanto dichiarato nella domanda e, nel caso di riscontrate false dichiarazioni in ordine ai familiari tenuti per legge a provvedere o alla situazione economica di questi ultimi, procederà al recupero delle somme anche in via giudiziale nei confronti dei soggetti che saranno individuati come obbligati ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
6. Qualora successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, ogni spesa sostenuta in conseguenza del decesso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 180 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 12

Trasferimenti e trasporti funebri

1. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. La Azienda U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.
3. I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario.
4. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.
5. In ogni trasporto sia da comune a comune che da stato a stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare

se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso.

6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che provvede, in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, al raggiungimento della destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

7. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.

8. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco deve restare in consegna al vettore.

9. Il trasporto da comune a comune o da stato a stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 13

Trasferimenti e trasporti di salme all'interno della regione Toscana

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2, è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della regione Toscana.

4. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 14

Trasferimenti e trasporti di cadaveri all'interno della regione Toscana

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

2. Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione.

3. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285/1990; nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.

4. All'atto di chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli incaricati al trasporto che ne attestano l'esecuzione.

5. Nel caso di trasporto di cadavere al di fuori dell'ambito regionale continuano a valere le norme generali, di cui al d.p.r. 285/1990.

Art. 15
Trasferimenti e trasporto di cadaveri all'estero e dall'estero

1. I trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione relativa al trasporto di cadaveri firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, ratificata con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. I cadaveri stessi devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale dall'ufficiale di stato civile del Comune dove si trova il cadavere e per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la stessa viene estradata.

2. Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino di cui al r.d. 1379/1937, l'interessato alla trasporto deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente Azienda U.S.L., dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui al successivo articolo 30;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti al Comune dove il cadavere è diretto, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare

4. Per l'estradizione dall'Italia i cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla convenzione di Berlino di cui al r.d. 1379/1937, l'interessato deve rivolgere domanda all'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cadavere, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello stato verso il quale il cadavere è diretta;
- b) certificato dell'Azienda U.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285/1990 ed in caso di morti di malattie infettive, diffuse anche quanto previsto dagli articolo 18 e 25 del d.p.r. 285/1990;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- d) in caso di decesso per cause violente, omicidio, occorre anche il nulla osta del Procuratore della Repubblica del Tribunale.

Art. 16
Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune tramite l'ufficiale di stato civile.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. I resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a millimetri 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 41.

Art 16-bis Rateizzazioni

In presenza di situazioni di disagio economico accertate anche mediante apposita relazione dell'assistente sociale presente nella municipalità, è possibile richiedere la rateizzazione di quanto dovuto secondo quanto previsto dal Regolamento delle Entrate del Comune. A tale riguardo dovrà essere presentata apposita richiesta scritta da parte dell'interessato la quale dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegando una copia del documento di identità) relativa alla propria situazione reddituale dalla quale sia possibile evincere lo stato di disagio economico.

Art. 17 Trasporti gratuiti

1. Il Comune su proposta dell'ufficio servizio sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, ove esistano – previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati - si fa carico del servizio di trasporto qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno. Il funerale di "povertà" viene fatto per casi di solitudine assoluta o di indigenza o per persone senza fissa dimora. La domanda scritta, recante tutte le informazioni della persona deceduta deve essere inoltrata direttamente all'ufficio servizi sociali del Comune e correlata di "relazione sociale" rilasciata dall'assistente sociale presente nella municipalità. Il richiedente deve compilare:

- dichiarazione dell'atto di notorietà indicante gli eredi
- dichiarazione di atto di notorietà nel quale dichiara lo stato di indigenza allegando copia del documento di riconoscimento.

L'amministrazione comunale, avvierà i necessari provvedimenti di accertamento al fine di verificare l'esattezza di quanto dichiarato e nel caso di riscontrata falsa dichiarazione, procederà al recupero delle somme anche in via giudiziale nei confronti dei soggetti che saranno individuati come obbligati ai sensi dell'art. 433 del c.c.

Art. 18 Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Capo III Cimiteri

Art. 19 Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del t.u. delle leggi sanitarie emanato con r.d. 1265/1934 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri di:

- a) Castelnuovo Capoluogo
- b) Pieve a Pacina;
- c) San Gusmè;
- d) Villa a Sesta;
- e) San Felice;
- f) Canonica a Cerreto;
- g) Pievasciata;
- h) San Giovanni a Cerreto;
- i) Santa Maria a Dofana (Montaperti)
- l) Quercegrossa (Petroio)
- m) Vagliagli
- n) San Piero in Barca
- o) Monastero d'Ombrone

Sul territorio comunale sono inoltre presenti i cimiteri di Rosennano e Guistrigona in cui non si provvede più al seppellimento ma che tuttora ospitano inumazioni e ove viene fatta regolare manutenzione di decoro.

Art. 20 Disposizioni generali e vigilanza

- 1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune tramite il responsabile dell'area tecnica lavori pubblici.
- 2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del d.p.r. 285/1990.
- 3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 4. Per le operazioni di esumazione, estumulazione nonché per le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del d.p.r. 285/1990 la responsabilità in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni compete al responsabile dell'area tecnica lavori pubblici.

Art. 21 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - b) i cadaveri di persone decedute nel territorio delle parrocchie aventi sede nel comune o che, ovunque decedute, avevano nel territorio di competenza della parrocchia, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri di persone che al momento della morte avevano la propria residenza presso casa di riposo presente nel territorio comunale, nonché i cadaveri di persone decedute presso case di riposo di altri comuni ma che prima di essere residenti presso la casa di riposo, avevano la propria residenza nel territorio del comune di Castelnuovo Berardenga;

d) i cadaveri di persone che risultino essere state in vita concessionarie – nel cimitero – di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

e) i cadaveri delle persone decedute ma non residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga purchè venga acquistato un loculo o un posto privilegiato a terra.

2. Compatibilmente con la disponibilità, è prevista l'ammissione dei cadaveri, delle ceneri o dei resti mortali di:

A) coniuge o convivente di persone residenti nel comune di Castelnuovo Berardenga o il cui cadavere, ceneri o resti mortali siano conservati nei cimiteri comunali di Castelnuovo Berardenga;

B) discendenti di primo grado di persone residenti nel comune di Castelnuovo Berardenga o il cui cadavere, ceneri o resti mortali siano conservati nei cimiteri comunali di Castelnuovo Berardenga;

C) ascendenti di primo grado di persone residenti nel comune di Castelnuovo Berardenga o il cui cadavere, ceneri o resti mortali siano conservati nei cimiteri comunali di Castelnuovo Berardenga;

D) fratelli o sorelle di persone residenti nel comune di Castelnuovo Berardenga o il cui cadavere, ceneri o resti mortali siano conservati nei cimiteri comunali di Castelnuovo Berardenga.

3. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può disporre la concessione in vita o l'accoglimento di cadaveri di cittadini che, seppur non residenti e non deceduti nel territorio del comune, abbiano manifestato espressamente la loro volontà di sepoltura a Castelnuovo Berardenga e che si siano distinti per aver acquisito particolari benemerienze nei confronti del Comune, per meriti istituzionali, professionali od artistici.

4. Nei casi contemplati ai commi 2 e 3 l'ammissione delle salme è limitata alle sepolture privilegiate a terra e alle tumulazioni(loculi). Le sepolture comuni a terra sono riservati esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga.

5. Nei cimiteri comunali sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone e con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, e 4.

Capo IV Pianificazione

Art. 22 Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e comunque contestualmente all'approvazione di nuova pianificazione urbanistica generale (Regolamento Urbanistico), il Consiglio comunale procede all'aggiornamento del Piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X del d.p.r. 285/1990, che recepisca le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

2. Il Piano di cui al primo comma, ai sensi dell'articolo 139 del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.S.L..

3. Nell'elaborazione del Piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti – salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) di ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all' articolo 54 del d.p.r. 285/1990. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
5. Il cinerario comune dovrà avere dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del capo XVIII del d.p.r. 285/1990 ;
6. Il Piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. Ogni dieci anni, salvo diversa precedente necessità e comunque in caso di revisioni della pianificazione urbanistica generale, è opportuna una revisione del Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.
7. Le modalità organizzative per l'attuazione del presente Regolamento sono contenute nel Piano regolatore cimiteriale.

Capo V Inumazione e tumulazione

Art. 23 Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il d.p.r. 285/1990.
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nei suddetti cimiteri deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del d.p.r. 285/1990;
4. Il piano regolatore cimiteriale stabilirà l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) e in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del d.p.r. 285/1990, per la realizzazione delle cappelle gentilizie.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Art. 24 Inumazione

1. Si definiscono comuni le sepolture per inumazione – come specificatamente descritte dal d.p.r. 285/90 - assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni, salvo diverse disposizioni dettate dal piano regolatore cimiteriale.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo/lapide, compatibile con le tipologie indicate dalla stessa area tecnica lavori pubblici costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo/lapide dovrà essere indicato il nome e

cognome, data di nascita e di morte del defunto. E' comunque tassativamente vietata la posa di copritomba di alcun genere.

4. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del d.p.r. 285/90.

Art. 25 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti od urne cinerarie in opere murarie – loculi – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo X del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le stesse non potranno essere, di norma, inferiori alle seguenti misure utili: lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,70 e larghezza metri 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del d.p.r. 285/1990.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del d.p.r. 285/1990.

Capo VI Cremazione

Art. 26 Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.
2. Il Comune non disponendo di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili.
3. Il pagamento della relativa tariffa è a carico dei familiari.
4. Esso è dettato nell'ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiama il d.p.r. 285/1990, la circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/1993 e ss.mm.ii., il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*), la l. 130/2001 e la l.r. 12 novembre 2013, n. 66 che reca modifiche alla l.r. n. 29/2004 .

Art. 27 Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente punto vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
 - d) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti, attraverso apposita certificazione del rappresentante legale ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*).
3. Per la cremazione di cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui all'articolo 79 commi 4 e 5 del d.p.r. 285/1990.

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuto a reato ovvero, in caso di morte improvvisa e sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Il certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, non necessita di alcuna autenticazione. Il provvedimento di autorizzazione alla cremazione indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria.
4. Per la cremazione dei resti mortali:

a) l'autorizzazione è concessa dall'ufficiale dello stato civile dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;

b) Secondo l'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001 l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

L'assenso alla cremazione dei resti mortali può essere reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U. 445/2000) in sostituzione del processo verbale.

5. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 28

Diverse destinazioni delle ceneri

1. Le ceneri possono essere:

a) tumulate all'interno del cimitero in loculi, ossari;

b) conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80 comma 6 del d.p.r. 285/1990, c.d. cinerario comune;

c) inumate, se previsto nel piano cimiteriale e qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano; (*non biodegradabile*)

d) consegnate al soggetto affidatario (affidamento);

e) disperse.

2. Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del comune di Castelnuovo Berardenga.

3. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Art. 29

Inumazione dell'urna cineraria

1. L'inumazione è possibile qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano.

2. L'urna cineraria che sia destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione ed è effettuata solo nei cimiteri comunali in area a ciò destinata.

3. Si procede all'inumazione delle ceneri a seguito di pagamento di quanto previsto in tariffa. In particolare, il costo della inumazione ed esumazione dell'urna cineraria segue il costo della corrispondente operazione cimiteriale relativa alla salma, tuttavia pari a 1/4 di quella o comunque al massimo 1/4 di quella.

4. La durata dell'inumazione è prevista in cinque anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di dieci anni. Per ogni anno successivo al quinto, si pagherà quanto previsto in tariffa, pari a 1/2 del vigente costo della inumazione dell'urna cineraria.

5. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di metri 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a metri 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di metri 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

6. Circa il cippo, lapide o copritomba, si rinvia al vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria del Comune di Castelnuovo Berardenga. La lapide, in ogni caso, non potrà avere un'altezza superiore a centimetri trenta dal piano di campagna.

7. Per la collocazione di detta lapide o copritomba si corrisponderà la stessa somma della tariffa vigente con riguardo alla fossa nei campi d'inumazione.

Art. 30

Soggetto affidatario dell'urna cineraria

1. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) della l. 130/2001.
2. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria.; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri (una copia del documento infatti è consegnato anche al soggetto affidatario);
3. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari ai sensi degli articoli 2 e 4 della l.r. 29/04.
4. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80 comma 6 del d.p.r. 285/1990. Nei casi citati gli aventi diritto possono disporre la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero con oneri a carico dell'affidatario.

Art. 31

Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri il soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 66/2013 nell'istanza dovrà indicare:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - c) il luogo di conservazione;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'amministrazione comunale procedente entro trenta giorni della variazione del luogo di residenza del richiedente e del luogo di conservazione dell'urna;
 - h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Art. 32

Dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) della legge 130/2001, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di Castelnuovo Berardenga nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta e deve risultare da espressa volontà del defunto. La volontà del defunto deve risultare da:

- a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'articolo 620 del codice civile);
 - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
2. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nulla osta del comune nel quale è effettuata la dispersione;
 3. Nel caso la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso;
 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al punto precedente, cui il defunto risultava iscritto, in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 33

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della 130/2001, esclusivamente nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80 comma 6 del d.p.r. 285/1990, c.d. cinerario comune;
 - b) nei fiumi;
 - c) in aree montane di proprietà pubblica a condizione che il luogo di dispersione sia almeno a metri 200 da centri ed insediamenti abitativi;
 - d) in aree private.
2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1 numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*nuovo codice della strada*).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ed altre strutture anche se mobili.
5. I comuni possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza;
6. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del t.u. emanato con d.lgs. 267/2000.

Art. 34

Procedura per la dispersione

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 29/2004 il soggetto che può eseguirla, dovrà dichiarare :
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri, e che detto luogo è individuato nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 35;
 - c) l'indicazione del luogo dove viene conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui essa non sia consegnata al cimitero, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - d) eventualmente, in caso di dispersione in area privata, l'indicazione del soggetto proprietario dell'area stessa;
 - e) che non sussistono impedimenti alla consegna dell'urna cineraria derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - f) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

2. In caso dispersione in area privata, occorre anche l'autorizzazione scritta alla dispersione delle ceneri da parte del soggetto proprietario dell'area stessa.
3. La richiesta potrà essere corredata, se necessario, dalla presentazione di specifici supporti cartografici e/o fotografici.
4. L'urna cineraria vuota può essere consegnata al cimitero, affinché provveda allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
6. Il soggetto autorizzato alla dispersione da comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto.

Art. 35

Registri per la cremazione

1. Deve tenersi apposito registro per l'indicazione, in particolare, delle richieste di affidamento dell'urne cinerarie come di dispersione delle ceneri, contenente anche le rinunce all'affidamento.
2. I dati relativi al suddetto registro saranno comunicati alla Regione Toscana, per quanto previsto dalla l.r. 29/2004.

Art. 36

Senso comunitario della morte

1. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Capo VII

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 37

Tipologia di esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, la zona del cimitero adiacente all'intervento verrà chiusa per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.

Art. 38

Esumazioni ordinarie

1. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 82 del d.p.r. 285/90 e quanto previsto all'articolo 23 del presente regolamento, le esumazioni ordinarie si eseguono di norma trascorsi almeno dieci anni dalla inumazione.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
3. Di tali esumazioni sarà data dal Comune comunicazione alla cittadinanza almeno previa:
 - a) affissione all'interno del cimitero di apposito avviso per almeno sessanta giorni consecutivi e ricomprendenti comunque la settimana della ricorrenza della festività dei defunti, con l'indicazione delle salme da esumare;
 - b) apposizione sul cippo/lapide di apposito avviso di esumazione nel periodo di cui al punto precedente.
4. Il Comune procederà alle esumazioni successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
5. I familiari interessati, con richiesta scritta indicheranno la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dal successivo articolo 45_

Art. 39

Esumazioni ordinarie di salme non mineralizzate

1. Per le esumazioni ordinarie si applicano le previsioni di cui alle disposizione normative vigenti in materia.

Art. 40

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 commi 4 e 5 del d.p.r. 285/1990.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nella cappella del cimitero o altro luogo all'uopo predisposto, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore dell'Unità Operativa di Igiene Pubblica, di seguito denominata "U.O. Igiene Pubblica", territorialmente competente o suo delegato, che dovrà redigere apposito verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso.
4. In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.
5. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.
6. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

7. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita con atto della Giunta comunale.

Art. 41

Limiti temporali delle esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettivo-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato dichiara che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 42

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

2. Di tali estumulazioni sarà data dal Comune comunicazione alla cittadinanza previa:

- a) affissione all'interno del cimitero di apposito avviso per almeno sessanta giorni consecutivi e ricomprendenti comunque la settimana della ricorrenza della festività dei defunti, con l'indicazione delle salme da estumulare;
- b) apposizione sulla lapide di apposito avviso di estumulazione nel periodo di cui al punto precedente.

3. Il Comune procederà alle estumulazioni successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

4. I familiari interessati, con richiesta scritta indicheranno la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dal successivo articolo 45.

5. E' consentita l'attivazione di ulteriori forme di informazione ai familiari alternative a quelle minime previste nel comma precedente e nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

6. Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata, si applicano le previsioni di cui alla circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/1993 e ss.mm.ii., in base alle quali in caso di estumulazione effettuata dopo venti anni (o prima del suddetto termine) dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei processi di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di cui sopra interrottisi o fortemente rallentatisi, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'Azienda U.S.L. constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il c.d. "rifascio".

Art. 43

Estumulazioni straordinarie

1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione dei feretri effettuata prima della scadenza dei termini della concessione per trasferirli in altra sede o in altra sepoltura o per la riduzione a resti, ove possibile, della salma che vi era racchiusa.

2. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri purché il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. Qualora lo stesso direttore non constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa collocazione del feretro in idonea cassa.

4. A tale proposito dovrà essere presentata richiesta da parte dei parenti al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, e ragioni dell'estumulazione.

5. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.

6. In caso di rinvenimento di salme non mineralizzate si applicano le previsioni di cui alla Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24/1993 e ss.mm.ii.. L'avvenuta mineralizzazione sarà accertata dal direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato.

7. E' consentito previa richiesta dei parenti, la cremazione di salma tumulata da almeno venti anni e non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto, previa stipula nuovo contratto e pagamento della concessione per la salma e pagamento di supplemento di concessione per la collocazione delle ceneri.

Art. 44

Norme particolari per le estumulazioni straordinarie

1. Si applicano alle estumulazioni straordinarie le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dal precedente articolo 42.

2. Entro un anno dalla data di morte si potrà procedere al trasferimento delle salme. Il trasferimento delle salme potrà avvenire previa richiesta del coniuge o in mancanza, del parente più prossimo del defunto. In tal caso verrà stipulato un nuovo contratto mantenendo la decorrenza del precedente e subordinando la nuova tumulazione al pagamento della tariffa prevista per la tumulazione medesima. Il trasporto verrà effettuato a cura e spese del richiedente.

Art. 45

Resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. I resti mortali che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.

2. E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione posti in apposite cassette di zinco o nelle urne cinerarie, nel seguente modo:

a) ossario, ottenuto in concessione;

b) ossario comune;

c) riunendo in un unico loculo non meno di due resti di salme o ceneri, tra cui esista un vincolo di coniugio, convivenza, parentela o affinità.

Art. 46

Divieto di riduzione di salme esumate od estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme esumate od estumulate, non completamente mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato.

2. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, alla Azienda U.S.L. e al sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'articolo 410 del codice penale.

Capo VIII Ossario comune

Art. 47 Ossario comune

1. Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del d.p.r. 285/90

Art. 48 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

Art. 49 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, nei giorni antecedenti l'esumazione, di averne titolo o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o diversamente, se assimilabili ai rifiuti urbani o ad altro tipo di rifiuto debbono essere smaltiti nel rispetto della normativa di riferimento.

2. Le opere, aventi valore artistico o storico passate in proprietà del Comune, sono conservate dal Comune in apposito vano all'interno del cimitero. Le stesse possono essere utilizzate per migliorie generali dei cimiteri.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Comune tramite il responsabile del servizio incaricato, può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Capo IX Polizia dei cimiteri

Art. 50 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal responsabile dell'area tecnica lavori pubblici.

Art. 51 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi salvo che, per motivi di salute od età, il responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli.
2. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
3. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 52 Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari);
 - i) fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - l) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 53 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'area tecnica lavori pubblici.

Art. 54

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero. Le lapidi devono essere di marmo o di qualsiasi altra tipo di pietra purchè resistente agli agenti atmosferici (travertino, pietra serena ecc. ecc.).
2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (es. corone, vasi, piante, ecc.) che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
5. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo venga presentato al responsabile del servizio completo di traduzione in italiano.
6. In caso di dispute tra aventi diritto il Comune s'intenderà e resterà estraneo ad azioni che ne conseguano.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 55

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 56

Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti risultanti da attività cimiteriali sono rifiuti speciali da trattare ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., della Legge n. 125/2015 (che recepisce le direttive comunitarie in materia di attribuzione dei codici CER ai rifiuti cimiteriali e le linee guida per la caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali) della nuova disciplina delle terre da scavo e del Sistri (in particolare del Regolamento introdotto dal D.M. n. 78/2016).
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e in genere tutti i rifiuti che sono di ornamento delle tombe sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali vanno smaltiti.
3. I resti lignei del feretro, gli oggetti ed elementi metallici del feretro e gli avanzi di indumenti sono rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti, mediante incenerimento e, solo eccezionalmente, mediante conferimento in adeguata discarica.

4. La frazione di rifiuti che è stata a stretto contatto con la salma (es. casse, vestiti, oggetti personali, ecc.) può essere smaltita con le stesse modalità dei rifiuti solidi urbani a condizione che detti rifiuti siano adeguatamente disinfettati o sterilizzati all'interno del perimetro cimiteriale o siano dichiarati non infetti dal direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato. In caso di rifiuti infetti o non certificati, si dovrà procedere all'invio alla termodistruzione.

Capo X Concessioni

Art. 57 Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, posti privilegiati a terra);
 - b) cappelle gentilizie.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, contemplate nel seguente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal d.p.r. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. E' ammessa la tumulazione in un unico loculo di un feretro unitamente ad uno o più contenitori, contenenti resti mortali o ceneri a condizione che le dimensioni del loculo lo consentano. Comunque i dati identificativi della salma, dei resti mortali o delle ceneri relativi alle suddette tumulazioni devono essere indicati nel contratto di concessione o in apposita concessione integrativa.
5. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. L'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d) le salma, i resti mortali o le ceneri destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 58 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del d.p.r. 285/1990.
2. La durata è fissata:
 - a) in novantanove anni rinnovabile per ugual periodo, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in trenta anni rinnovabili, per gli ossarietti individuali;
 - c) in quaranta anni, per i loculi o comunque per le sepolture privilegiate a terra private individuali.
3. Nell'atto di concessione deve essere indicata la decorrenza della stessa.

Art. 59 Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al precedente articolo 56 comma 1 lettera a), può concedersi solo in presenza:
 - a) del cadavere o ceneri o resti per i loculi e posti individuali;
 - b) dei resti o ceneri o salme di neonati per gli ossari;
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi di cui al precedente articolo 59 comma 1 lettera b), è data, in base alle previsioni del piano regolatore

cimiteriale di cui al precedente articolo 24 comma 5, previo apposito avviso contenente anche i criteri di priorità.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 60 **Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso della sepoltura privata, è riservato:

a) per i loculi, al cadavere indicato nell'atto di concessione e non è trasferibile a terzi; non è ammessa la concessione in vita;

b) per le cappelle gentilizie, alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Nel caso di decesso del concessionario della cappella gentilizia, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di concessione sono trasferiti ai discendenti del concessionario. Nel caso in cui vengano richieste operazioni ed interventi cimiteriali o modificazioni degli atti concessori (tumulazioni, estumulazioni, subentri, rinunce, ecc.) si presume che colui che agisce lo faccia con l'accordo di tutti i soggetti a vario titolo interessati. In ogni caso il Comune rimarrà estraneo alle controversie che sorgano tra le parti interessate.

3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali; per questi familiari - ed eventualmente per le salme di persone che risultino essere state conviventi del concessionario o per le quali lo stesso concessionario riconosca una particolare benemerita - la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione.

4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 61 **Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private è onere dei concessionari.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che anche il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (corpi dei loculi), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

a) le parti decorative costruite od installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

b) l'ordinaria pulizia;

c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 62

Termine di costruzione dell'opera

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni del precedente articolo 59, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento ed all'esecuzione delle opere relative entro ventiquattro mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per particolari motivi, oggetto comunque di specifica valutazione, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Art. 63

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia stata occupata da salma dietro presentazione di apposita richiesta, sottoscritta dal concessionario o dal suo erede o avente causa, nella quale vengano indicati gli estremi della concessione, il corrispettivo già pagato e l'attuale utilizzazione. Tale richiesta sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale, la quale deciderà se accogliere o meno l'istanza sulla base delle valutazioni oggettive e soggettive. Oppure quando, la sepoltura individuale essendo stata occupata, il familiare richiama il trasferimento motivato della salma in altra sede nell'ambito dello stesso cimitero od in altro cimitero comunale. In tali casi, fermo restando il pagamento degli oneri di concessione per la nuova sistemazione, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa in vigore al momento della rinuncia e rapportata al periodo residuo rispetto alla durata originaria della concessione. La rinuncia alla concessione non comporta alcuna penale qualora la relativa richiesta venga presentata ed accolta nella seconda metà del periodo contrattualmente stabilito per la concessione. In caso contrario:
 - a) per le concessioni di durata trentennale qualora la richiesta alla rinuncia sia presentata entro i primi 15 anni quest'ultima comporterà l'applicazione di una penale la cui percentuale (calcolata sull'intero importo del canone di concessione) varia in relazione alle seguenti fasce temporali: 1) dal 1° al 5° anno penale del 20%; 2) dal 6° al 10° anno la penale del 15%; 3) dall'11° al 15° anno con la penale del 10%;
 - b) per le concessioni di durata quarantennale, qualora la richiesta alla rinuncia sia presentata entro i primi 20 anni quest'ultima comporterà l'applicazione di una penale la cui percentuale (calcolata sull'intero importo del canone di concessione) varia in relazione alle seguenti fasce temporali: 1) dal 1° al 5° anno penale del 20%; 2) dal 6° al 10° anno la penale del 15%; 3) dall'11° al 15° anno con la penale del 10%; dal 16° al 20° anno con la penale del 5%.
2. Non viene riconosciuto alcun rimborso per il trasferimento di salme, ceneri o resti mortali in cimiteri di altri comuni.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 64

Rinuncia a concessione di aree da destinare alla realizzazione di cappelle gentilizie

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;
 - c) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - d) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale – ove versato – e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari alla tariffa in vigore al momento della rinuncia e rapportata al periodo residuo rispetto alla durata originaria della concessione al netto di una penale pari al 20% .

3. Qualora sia richiesto dal concessionario, il Comune ove abbia l'interesse a mantenere o proseguire la realizzazione della costruzione, previa valutazione di congruità da parte dei propri uffici, può offrire al medesimo un equo indennizzo commisurato in rapporto ai posti resi disponibili e/o allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 65 **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92 comma 2 del d.p.r. 285/190, è facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il responsabile del servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia collocazione alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 66 **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro quindici giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il responsabile del servizio tecnico e lavori pubblici.

Art. 67 **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio tecnico e lavori pubblici disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 68

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso l'obbligo, previsto dall'articolo 98 del d.p.r. 285/1990, di provvedere alla traslazione delle salme a titolo gratuito di un posto corrispondente a quello precedentemente concesso per la durata residua della concessione.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie, collettività ed enti, fatta salva in ogni caso la facoltà di richiesta di rinnovo della concessione, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati nei modi previsti, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 69

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal piano regolatore cimiteriale.

Art. 70

Mappa

2. L'amministrazione comunale tramite il servizio tecnico e lavori pubblici è tenuta a redigere e conservare una mappa/registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
3. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
4. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
5. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
6. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione di seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione od a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 71

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del d.p.r. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 72
Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, sulla scorta del registro di cui all'articolo 73, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui al precedente articolo 72 comma 3.

Art. 73
Schedario delle concessioni

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Capo XI
Disposizioni varie in ordine alle attività cimiteriali

Art. 74
Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente articolo 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 75
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e cappelle gentilizie

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle gentilizie, previste nel piano cimiteriale, debbono essere approvati dall'amministrazione nel rispetto delle norme sui vincoli di natura ambientale e paesaggistica, osservate le disposizioni di cui al capo XVIII del d.p.r. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi è fissato in ragione di un loculo per ogni tre metri quadrati di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Le cappelle – e le sepolture private in genere – non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale debbono essere espressamente autorizzate.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. I concessionari hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione lapidi, ricordi e similari.

Art. 76
Responsabilità e deposito cauzionale

1. I concessionari della sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune e/o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 77

Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nella costruzione di cappelle gentilizie, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'ufficio tecnico e lavori pubblici, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 78

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione del veicolo dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari autorizzati essendo comunque consentita la sosta per il tempo strettamente necessario.
2. Per esigenze di servizio od in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 79

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del competente ufficio tecnico e lavori pubblici.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio competente.

Art. 80

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nel periodo dal 15 ottobre al 15 novembre è tassativamente sospeso ogni intervento edilizio all'interno dei cimiteri.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 81

Vigilanza

1. L'amministrazione comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Comune tramite il responsabile del servizio tecnico e lavori pubblici, dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. A lavori ultimati deve essere accertata, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di cappelle gentilizie o comunque di sepolture private e disposta, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 82

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale impegnato nelle attività e nelle mansioni cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 83

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri accaparrare servizi in modo molesto od inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.

Capo XII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 84
Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve le scadenze relative alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni del presente Regolamento sono abrogative delle norme del precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 13/05/1994 e modificato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/02/2009, il quale cessa di avere efficacia dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 85
Cautele

1. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 86
Responsabili dei servizi di polizia mortuaria

1. I servizi cimiteriali fanno capo, per quanto riguarda il servizio tecnico manutentivo al Settore Infrastrutture - LL.PP. - Patrimonio; per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi all'area affari generali; per quanto riguarda gli aspetti legati ai permessi di seppellimento e trasporto salme, all'area demografica.